

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALESSANDRA SPAGNOL

Seduta del 09/02/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 15/09/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 07/08/2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/03/2020 dopo il pagamento di 29 rate sulle 72 totali. Ha quindi chiesto: (a) in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.371,80, in applicazione del criterio pro-rata, di cui € 547,06 a titolo di "Spese di istruttoria" ed € 824,74 a titolo di "Commissioni Intermediario incaricato"; (b) in via subordinata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi l'applicazione del criterio pro rata, per commissioni e/o costi ritenuti up front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi; (c) in ogni caso: il rimborso dell'importo di € 104,30 addebitato a titolo di "Commissioni di Estinzione", la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa ed il

riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo, e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura. Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario: (i) ha eccepito l'assenza di obblighi restitutori in conformità agli artt. 5 e 12 del contratto di finanziamento in ragione della natura up front delle spese di istruttoria e delle spese di intermediazione; (ii) ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione delle somme versate dalla ricorrente a titolo di "spese di intermediazione"; (iii) ha dato atto di aver rimborsato in conteggio estintivo la somma di € 1.352,23 a titolo di "abbuono interessi per anticipata estinzione"; (iv) ha richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 09/02/2023 che, per quanto riguardante il credito immobiliare ai consumatori, avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente Lexitor; (v) ha ripetuto, per mera volontà conciliativa, l'offerta di restituzione di € 347,24 a titolo di ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo e rifiutata dalla ricorrente. Ha conseguentemente chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi recurring, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi upfront, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità ex ante da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Passando, quindi, all'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), si osserva che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. In proposito, si richiama quanto da ultimo affermato dal Collegio di Torino (decisione n. 6733/2023): "A norma dell'art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l'osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l'accento sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla

circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati". L'eccezione deve, pertanto essere respinta.

Venendo ora al merito la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo il pagamento di 29 rate sulle 72 complessive e l'intermediario non ha sollevato contestazioni al riguardo. Sempre la parte ricorrente ha prodotto la liberatoria recante la medesima data indicata nel suddetto conteggio estintivo oltre che copia integrale del contratto sottoscritto in data 7.8.2017. Sul contratto risulta l'indicazione di un ulteriore soggetto collaboratore la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria. Tutto ciò premesso si precisa che le commissioni contrattuali sono classificate dal Collegio di Torino (si vedano tra le altre le decisioni nn. 655/2024, 624/2024 e 626/2024), anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, come segue: Spese di istruttoria: up front e Spese di intermediazione: recurring. In particolare, si veda la motivazione della decisione n. 655/2024 di questo Collegio: "Nella fattispecie, il Collegio, ponendosi nel solco delle posizioni condivise dagli altri Collegi territoriali ABF (si vedano ex multis, Collegio di Milano, decisioni n. 644/2022 e n. 14477/2022; Collegio di Roma, decisione n. 4775/2022; Collegio di Palermo, decisione n. 13921 del 31/10/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 4867/23; Collegio di Bari, decisioni n. 3470/2023 e 5773/2023), ritiene che siano da qualificarsi up front le "spese di istruttoria" valorizzando, in conformità dei citati precedenti, la limitazione delle relative attività alla fase di perfezionamento del contratto. Sono, invece, da qualificarsi recurring le "spese di intermediazione" poiché, anche in base alla descrizione contrattuale, la relativa clausola appare volta a remunerare attività non soltanto preliminari e/o contestuali alla stipulazione". Peraltro, si pronunciano in senso conforme anche tutti altri Collegi territoriali che hanno avuto modo di pronunciarsi sulla modulistica contrattuale della specie (cfr: Collegio di Milano, decisioni nn. 2720/23 e 7488/2023; Collegio di Palermo, decisioni nn. 4476/2023 e 8109/2023; Collegio di Roma: decisioni nn. 7375/2023 e 8841/2023; Collegio di Bologna: decisioni nn. 4836/2023 e 7284/2023; Collegio di Bari: decisioni nn. 3470/2023 e 5773/2023). Conseguentemente, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	6	Tasso di interesse annuale	6.80%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59.72%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37.91%

rate pagate	29	rate residue	43	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria				916.00	Upfront	37.91%	347.24		347.24
Commissioni di Intermediazione				1,380.96	Recurring	59.72%	824.74		824.74
Totale				2,296.96					1,171.98

L'importo come sopra calcolato € 1.171,98 arrotondato ad € 1.172,00, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.371,80) in quanto quest'ultima ha erroneamente chiesto il rimborso degli oneri secondo il pro rata temporis. Va accolta la richiesta di corresponsione degli interessi dalla data del reclamo e respinta la richiesta di liquidazione delle spese per l'assistenza difensiva, sulla scorta dell'orientamento pacifico in tal senso dei Collegi. Con riferimento alla domanda del ricorrente di restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata si rileva che (a) il contratto disciplina l'addebito dell'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento in linea con le previsioni dell'art. 125-sexies TUB, come novellato dal D.lgs. 141/2010 e, per quanto qui di interesse, comunque non modificato dalla legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cfr. clausola del contratto); (b) la parte ricorrente ha argomentato genericamente la domanda di rimborso della penale di estinzione, affermando che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (cfr., tra le altre, la decisione del Collegio di Napoli n. 5432/18)"; (c) sulla questione è intervenuto il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020, che ha affermato che ricade sul cliente l'onere di allegare e provare che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione; (d) il Collegio di coordinamento, con la successiva pronuncia n. 11679/2021, ha statuito che, ai fini della quantificazione dell'"importo rimborsato in anticipo" di cui all'art. 125-sexies TUB, debba farsi riferimento al capitale residuo del finanziamento al netto della riduzione del costo totale del credito anche a seguito del ricorso all'ABF; (e) l'importo addebitato a titolo di commissione per equo indennizzo nel conteggio estintivo ammonta ad € 104,30 pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione; (f) tenendo conto della riduzione del costo totale del credito per anticipata estinzione del finanziamento all'esito della presente controversia, l'importo dovuto al finanziatore resta comunque superiore a € 10.000,00, ciò che legittimerebbe l'addebito dell'indennizzo in esame (nella misura indicata dal Collegio di coordinamento nella pronuncia n. 11679/2021). Tuttavia a fronte dell'obbligo dell'intermediario di rimborsare nella misura soprariportata gli oneri non maturati l'importo da restituire risulta inferiore ad € 10.000,00 per cui deve essere restituito alla parte ricorrente l'ulteriore importo di € 104,30. Di contro non può accogliersi, in adesione all'orientamento espresso dal

Collegio di Coordinamento, decisione n. 776/2017) e di questo Collegio (decisione n. 3119/2023), la richiesta del ricorrente di rimborso di rate trattenute in eccesso, dato che la parte ricorrente non ha fornito evidenze sul punto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.276,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE